



STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2004.

Si segnala che gli articoli 5 (Misura del capitale) e 7 (relativamente alla delega agli amministratori per aumentare il capitale sociale) tengono conto delle successive modifiche conseguenti all'esecuzione dell'aumento del capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2004 e conclusosi il 6 agosto 2004.

Inoltre, l'articolo 5 (Misura del capitale) tiene conto altresì delle conversioni delle obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" presentate fino al 30 settembre 2004 e con effetto dal 14 ottobre 2004.

L'art. 5 dello statuto sociale è stato altresì successivamente modificato:

- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2004-31/10/2004, di n. 30.804 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 30.804 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 12/11/2004. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/11/2004 ed iscritto in data 18/11/2004
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2004-30/11/2004, di n. 124 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 124 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/12/2004. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2004 ed iscritto in data 21/12/2004
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2004-31/12/2004, di n. 35 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 35 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/1/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/1/2005 ed iscritto in data 17/1/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2005-31/1/2005, di n. 614.546 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 614.546 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/2/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2005 ed iscritto in data 23/2/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2005-28/2/2005, di n. 516.910 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 516.910 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/3/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2005 ed iscritto in data 15/3/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2005-31/3/2005, di n. 376 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 376 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/4/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/4/2005 ed iscritto in data 18/4/2005
- ❑ in seguito all'aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 147.180 azioni di risparmio, con effetto dal 13/6/2005, da assegnare al personale con incarichi direttivi della Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29/4/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/6/2005 ed iscritto in data 13/6/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 9/5/2005-31/5/2005, di n. 1.860 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 1.860 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/6/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/6/2005 ed iscritto in data 15/6/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2005-30/6/2005, di n. 1.988 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 1.988 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/7/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/7/2005 ed iscritto in data 18/7/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2005-31/7/2005, di n. 1.713 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 1.713 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 12/8/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 12/8/2005 ed iscritto in data 12/8/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2005-31/8/2005, di n. 3.033 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 3.033 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/9/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/9/2005 ed iscritto in data 21/9/2005

Buzzi SpA

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6
Capitale sociale: euro 123.636.658,80 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria - Asti: 00930290044



in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2005-30/9/2005, di n. 5.591 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 5.591 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/10/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 17/10/2005 ed iscritto in data 18/10/2005

- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2005-31/10/2005, di n. 3.406 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 3.406 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/11/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2005 ed iscritto in data 15/11/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2005-30/11/2005, di n. 4.921 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 4.921 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/12/2005. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2005 ed iscritto in data 16/12/2005
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2005-31/12/2005, di n. 209.632 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 209.632 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 13/1/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/1/2006 ed iscritto in data 17/1/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2006-31/1/2006, di n. 86.797 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 86.797 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/2/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2006 ed iscritto in data 15/2/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2006-28/2/2006, di n. 12.062 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 12.062 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/3/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2006 ed iscritto in data 16/3/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2006-31/3/2006, di n. 34.996 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 34.996 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 18/4/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 18/4/2006 ed iscritto in data 19/4/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 22/5/2006-31/5/2006, di n. 98.584 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 98.584 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/6/2006 (tenuto conto dell'aggiunta di un comma all'art. 5 dello statuto sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11/5/2006 in seguito aumento gratuito, con effetto dal 26/6/2006, del capitale sociale). Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/6/2006 ed iscritto in data 16/6/2006
- ❑ in seguito all'aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 44.540 azioni di risparmio, con effetto dal 26/6/2006, da assegnare al personale con incarichi direttivi della Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'11/5/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 26/6/2006 ed iscritto in data 28/6/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2006-30/6/2006, di n. 4.197 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 4.197 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/7/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/7/2006 ed iscritto in data 14/7/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2006-31/7/2006, di n. 24.820 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 24.820 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/8/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 16/8/2006 ed iscritto in data 16/8/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2006-31/8/2006, di n. 1.100 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 1.100 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/9/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/9/2006 ed iscritto in data 21/9/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2006-30/9/2006, di n. 130 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 130 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 13/10/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/10/2006 ed iscritto in data 16/10/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2006-31/10/2006, di n. 7.644.124 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 7.644.124 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/11/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2006 ed iscritto in data 16/11/2006



- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2006-30/11/2006, di n. 70.019 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 70.019 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/12/2006. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2006 ed iscritto in data 15/12/2006
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2006-31/12/2006, di n. 5.594 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 5.594 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 15/1/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/1/2007 ed iscritto in data 16/1/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2007-31/1/2007, di n. 10.148 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 10.148 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/2/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2007 ed iscritto in data 14/2/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/2/2007-28/2/2007, di n. 178.598 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 178.598 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/3/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/3/2007 ed iscritto in data 14/3/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/3/2007-31/3/2007, di n. 2.707 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 2.707 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 17/4/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 18/4/2007 ed iscritto in data 19/4/2007

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'11 maggio 2007, in seguito alle modifiche deliberate anche per adeguamento alla Legge Risparmio nonché conferimento di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dei seguenti articoli dello statuto sociale: 7 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 11 (Costituzione e deliberazioni) e 13 (Consiglio di Amministrazione); introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei loro richiami contenuti nell'art. 6 dello statuto sociale. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 22/5/2007 ed iscritto in data 24/5/2007

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2007 in seguito a:

- aumento gratuito, con effetto dal 25/6/2007, del capitale sociale, mediante emissione di azioni di risparmio da assegnare al personale con incarichi direttivi della Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, con conseguente aggiunta di un comma all'art. 5
- modifica dell'art. 23 (Sindaci) per adeguamento alla Legge Risparmio e successive integrazioni e modificazioni

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 25/5/2007 ed iscritto in data 30/5/2007

L'art. 5 dello statuto sociale è stato altresì successivamente modificato:

- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 21/5/2007-31/5/2007, di n. 29.700 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 29.700 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/6/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/6/2007 ed iscritto in data 15/6/2007
- ❑ in seguito all'aumento gratuito del capitale sociale, mediante emissione di n. 94.395 azioni di risparmio, con effetto dal 25/6/2007, da assegnare al personale con incarichi direttivi della Buzzi Unicem e delle società dalla stessa controllate, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'11/5/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 25/6/2007 ed iscritto in data 27/6/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/6/2007-30/6/2007, di n. 801 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 801 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 13/7/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/7/2007 ed iscritto in data 13/7/2007



- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/7/2007-31/7/2007, di n. 928 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 928 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/8/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 21/8/2007 ed iscritto in data 23/8/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/8/2007-31/8/2007, di n. 66 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 66 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/9/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 17/9/2007 ed iscritto in data 18/9/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/9/2007-30/9/2007, di n. 481 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 481 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 12/10/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 12/10/2007 ed iscritto in data 15/10/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/10/2007-31/10/2007, di n. 123.242 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 123.242 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/11/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/11/2007 ed iscritto in data 15/11/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/11/2007-30/11/2007, di n. 91.744 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 91.744 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/12/2007. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/12/2007 ed iscritto in data 18/12/2007
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/12/2007-31/12/2007, di n. 221 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 221 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 15/1/2008. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 15/1/2008 ed iscritto in data 15/1/2008
- ❑ in seguito alle conversioni presentate nel periodo 1/1/2008-31/1/2008, di n. 173.982 obbligazioni del prestito "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in n. 173.982 nuove azioni ordinarie, con effetto dal 14/2/2008. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 14/2/2008 ed iscritto in data 19/2/2008

A seguito dell'estinzione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" in data 24/2/2008, è stato soppresso il secondo comma dell'art. 5 dello statuto sociale. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 29/2/2008 ed iscritto in data 13/3/2008

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 agosto 2008 in seguito a:

- modifica dell'art. 9 (Convocazione), relativo ai termini di convocazione dell'assemblea, per adeguamento al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 195 (recepimento Direttiva Transparency)

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 13/8/2008

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2009, in seguito alle modifiche deliberate per attribuzione al consiglio di amministrazione di delega per l'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni di risparmio da assegnare gratuitamente a dipendenti della società e delle sue controllate, con conseguente modifica dell'art. 7 (Aumento del capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori) dello statuto sociale.

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 5/5/2009 ed iscritto in data 6/5/2009.

A seguito della scadenza della delega agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate, è stato soppresso il nono comma dell'art.7 dello statuto sociale. Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 12/5/2009 ed iscritto in data 22/5/2009.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2010 in seguito a modifica dell'art. 9 (Convocazione) relativamente ai termini di convocazione dell'assemblea.

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 5/5/2010 ed iscritto in data 6/5/2010.



Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2010 in seguito a:

- modifica degli artt 9 (Convocazione), 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale per adeguamento al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (recepimento Direttiva Shareholders' Rights).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato in data 17/11/2010 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 19/11/2010.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2011 in seguito a modifica degli artt. 8 (Assemblee degli Azionisti), 10 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea), 17 (Poteri del consiglio di amministrazione) e 20 (Compensi)

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 3/6/2011 ed iscritto in data 6/6/2011.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'11 maggio 2012, in seguito al rinnovo di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dell'articolo 7 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto sociale).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 29/5/2012 ed iscritto in data 31/5/2012.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2013 in seguito a modifica degli artt. 7 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto sociale), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e all'inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria);

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 30/5/2013 ed iscritto in data 31/5/2013.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2017, in seguito al rinnovo di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dell'articolo 7 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto sociale).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 24/5/2017 ed iscritto in data 25/5/2017.

A seguito dell'estinzione del prestito obbligazionario convertibile denominato "Buzzi Unicem €220.000.000 1,375% Equity-Linked Bonds due 2019" in data 17/7/2019, è stato soppresso il secondo comma dell'art. 5 dello statuto sociale.

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 31 luglio 2019 ed iscritto in data 5 agosto 2019.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2020 in seguito a:

- modifica degli artt. 13 (Consiglio di amministrazione), 23 (Sindaci) e 31 (Norma transitoria) dello statuto sociale per adeguamento alla Legge 27 dicembre 2019 n.160 (equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate)

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 27 marzo 2020 ed iscritto in data 31 marzo 2020.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'8 maggio 2020, in seguito alla precisazione dell'oggetto sociale, con conseguente variazione dell'articolo 3 (Oggetto).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 1 giugno 2020 ed iscritto in data 5 giugno 2020.

A seguito dell'efficacia, in data 18 gennaio 2021, della conversione obbligatoria delle azioni risparmio in azioni ordinarie e dell'eliminazione del valore nominale delle azioni approvate dall'Assemblea Straordinaria e dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio del 19 novembre 2020, lo statuto sociale è stato modificato con la soppressione dell'art. 6 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto e dei relativi richiami negli articoli 10, 22 e 30, e la modifica degli articoli 5 (Misura del capitale), 6 (Aumento del capitale sociale), 7 (Assemblee degli azionisti), 24 (Ripartizione degli utili) e 27 (Liquidazione) dello statuto sociale.

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria-Asti in data 18 gennaio 2021 ed iscritto in data 19 gennaio 2021.



Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2022, in seguito al rinnovo di deleghe agli amministratori per aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con conseguente variazione dell'articolo 6 (Aumento del Capitale sociale-Obbligazioni-Delega agli amministratori dello statuto sociale).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 27/5/2022 ed iscritto in data 31/5/2022.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 maggio 2023, in seguito alla modifica della denominazione sociale, con conseguente variazione dell'articolo 1 (Denominazione).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 15/5/2023 ed iscritto in data 18/5/2023.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2024, in seguito all'introduzione:

- della maggiorazione del diritto di voto, con attribuzione a ciascuna azione di due voti al decorrere del periodo di possesso ininterrotto di 24 mesi, con conseguente variazione dell'articolo 5 (Misura del capitale e disciplina delle azioni);
- della possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, con conseguente variazione dell'articolo 9 (Intervento e rappresentanza nell'assemblea).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 17/5/2024 ed iscritto in data 21/5/2024.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2025, in seguito all'introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con conseguente variazione dell'articolo 21 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Dirigente incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 26 maggio 2025 ed iscritto in data 28 maggio 2025.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 13 maggio 2026, in seguito a delibera di annullamento delle azioni proprie detenute dalla società e di quelle acquistate in virtù del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 2026 entro dodici mesi dalla data della delibera dell'assemblea, con conseguente variazione dell'articolo 5 (Misura del capitale e disciplina delle azioni).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 20 maggio 2026 ed iscritto in data 22 maggio 2026.

A seguito di annullamento di tutte le azioni proprie detenute dalla società, pari a 16.114.506, in esecuzione della delibera assembleare del 13 maggio 2026, in data 22/7/2026 è stato modificato il numero di azioni e soppresso il secondo comma dell'art. 5 dello statuto sociale (Misura del capitale e disciplina delle azioni).

Lo statuto sociale aggiornato è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria - Asti in data 22 luglio 2026 ed iscritto in data 23 luglio 2026.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "BUZZI SpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Casale Monferrato (AL).

Il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e dipendenze.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto, in forma diretta e/o indiretta, mediante l'assunzione di partecipazioni in società, enti, consorzi, imprese in Italia o all'estero, la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava, nonché lo svolgimento, diretto e/o indiretto, di attività nel settore impiantistico, e di attività di impresa portuale e terminalistica per lo sbarco, imbarco, movimentazione, deposito, trasporto e commercializzazione, in proprio e per conto terzi, dei suddetti prodotti.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese di ogni tipo e forma; potrà acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, la titolarità e l'uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo a favore delle medesime società ed enti in cui partecipa; potrà promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione, l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati.

La società potrà acquistare, vendere e collocare azioni, quote ed obbligazioni, nonché provvedere al finanziamento delle società ed enti in cui partecipa ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività, con la prestazione a favore delle stesse di idonei servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti in cui partecipa, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, associative, compresa la costituzione di società, nonché l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottantacinque (31 dicembre 2085) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Misura del capitale e disciplina delle azioni

Il capitale sociale è di euro 123.636.658,80 (centoventitremilioniseicentotrentaseimilaseicentocinquantotto virgola ottanta), suddiviso in numero **176.511.648 (centosettantaseimilionicinquecentoundicimilaseicento-quarantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale.**

Ogni azione dà diritto ad un voto salvo quanto infra previsto.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto di voto doppio (e dunque a due voti per ciascuna azione) a condizione che (i) il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi ("Periodo") e (ii) la ricorrenza di quanto indicato nella condizione (i) consegua all'iscrizione per una durata almeno pari al Periodo nell'elenco appositamente istituito dalla società (l'"Elenco Speciale").

Fermo che l'acquisizione della maggiorazione di voto consegue automaticamente al decorso del Periodo a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, la maggiorazione del voto sarà accertata con l'aggiornamento dell'Elenco Speciale.

La società istituisce e tiene l'Elenco Speciale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il primo giorno di mercato aperto di ciascun mese di calendario per le richieste e modifiche intervenute entro la fine del mese di calendario precedente.

La società iscrive nell'Elenco Speciale il titolare di azioni che ne faccia richiesta scritta alla società allegando la comunicazione rilasciata, ai sensi della normativa applicabile, dall'intermediario presso cui le azioni sono depositate che attesti in capo al richiedente la titolarità di un diritto reale legittimante sulle azioni. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco – e a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità di un diritto reale legittimante sulle azioni (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi tempestivamente, alla società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato già de-

corso perde efficacia:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia del titolare del diritto reale legittimante sulle azioni;
- b) comunicazione del titolare o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante sulle azioni e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante sulle azioni e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato già decorso si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, in capo all'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di costituzione di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni o cessione della nuda proprietà, fino a quando il diritto di voto, in forza di un diritto reale legittimante, rimanga in capo al soggetto iscritto all'Elenco Speciale che abbia costituito il pegno, l'usufrutto o il diverso vincolo sulle azioni o abbia ceduto la nuda proprietà;
- d) in caso di trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dal medesimo soggetto;
- e) in caso di trasferimenti infragruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo;
- f) in caso di trasferimento gratuito ad eredi anche in forza di un patto di famiglia;
- g) in caso di trasferimento per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto all'Elenco Speciale o i suoi eredi siano i beneficiari;
- h) in caso di trasferimento a società fiduciaria ove il fiduciante sia il titolare del diritto reale legittimante che ha effettuato il trasferimento a favore della fiduciaria;
- i) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove non mutino i beneficiari del trust o i fiducianti della società fiduciaria.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile;

b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della società, anche transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19, sempre che – e nei termini in cui – ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione e in caso di trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19;

c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura;

d) alle azioni assegnate in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari e tali strumenti siano stati sottoscritti con l'esercizio del diritto di opzione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma precedente, le nuove azioni emesse e le azioni assegnate in cambio o in sede di conversione acquisiscono la maggiorazione del voto: (i) per le azioni di nuova emissione e le azioni assegnate in cambio o in sede di conversione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione e le azioni assegnate in cambio o in sede di conversione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale delle predette azioni per cui il diritto sia in via di maturazione.

E' sempre riconosciuta la facoltà dell'azionista di richiedere la cancellazione dall'Elenco Speciale e la facoltà dell'azionista cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e con il decorso nuovamente del Periodo a decorrere dalla nuova iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

Articolo 6 - Aumento del capitale sociale - Obbligazioni - Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore

legale o da una società di revisione legale.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni ordinarie o di azioni di speciali categorie.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 26.000.000 (ventiseimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 40.000.000 (quarantamila) azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo e il godimento (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice o anche (ii) con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie dei titolari delle predette obbligazioni, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 maggio 2022, di emettere, in una o più volte, anche in via scindibile, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomila), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 30.000.000 (trentamila), da offrirsi in opzione ai sensi dell'art. 2441 del cod. civ. o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, ed in tal caso a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini, complementari o sinergiche, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, con deliberazione assunta ai sensi del comma seguente, stabilendo il numero, il prezzo unitario di emissione delle obbligazioni convertibili, il numero di azioni a servizio della conversione o dell'esercizio del warrant, le modalità, i termini e le condizioni di conversione e di esercizio del warrant (incluso il rapporto di conversione e il prezzo di esercizio) e comunque ogni altra condizione del prestito obbligazionario o del regolamento dei warrant.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2022, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 13.000.000 (tredicimilioni) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 19.262.615 (diciannovemilioniduecentosessantaduemilaseicentoquindici) azioni ordinarie in deroga al diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini, complementari o sinergiche, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e/o al fine di attribuire il diritto di conversione a prestiti obbligazionari già emessi a favore di investitori qualificati italiani o esteri e pertanto a servizio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, stabilendo, di volta in volta, tutte le condizioni, incluso il numero di azioni, il prezzo di emissione o i criteri per determinarlo, il godimento e ogni altra condizione.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 7 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee degli obbligazionisti, è disciplinato dal Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Le modificazioni e le integrazioni al Regolamento assembleare sono approvate dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Sono, altresì, di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni sottoposte alla sua approvazione dal consiglio di amministrazione riguardanti le politiche di remunerazione del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle sottoposte alla sua autorizzazione per il compimento di operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nel caso di parere contrario degli amministratori indipendenti o del diverso organo competente, ai sensi delle procedure adottate nel rispetto della normativa applicabile.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento alle deliberazioni di competenza assembleare da assumersi in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 8 - Convocazione

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, presso la sede o altrove, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere prevista in un'unica convocazione oppure possono

essere previste la prima, la seconda e, in caso di assemblea straordinaria, la terza convocazione; nell'avviso di convocazione può essere indicato, oltre al giorno per la prima convocazione, anche il giorno per la seconda o, ove applicabile, per la terza convocazione.

Articolo 9 - Intervento e rappresentanza nell'assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, al quale i titolari di diritto di voto possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nel caso in cui la società faccia ricorso alla facoltà di cui al comma precedente, potrà essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 10 - Costituzione e deliberazioni

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 11 - Lavori assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, l'assemblea è presieduta da altro amministratore designato dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o loro rappresentanti.

Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché la direzione dei lavori assembleari, fissandone modalità e termini, compresa la determinazione del sistema di votazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, in numero non superiore a quindici, sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio Regolamento.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della società, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa vigente per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

In ciascuna lista costituita da almeno tre candidati deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il caso che l'assemblea determini il numero dei

consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter").

Le liste costituite da almeno tre candidati devono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni previste dal presente articolo è considerata come non presentata.

All'elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di componenti pari al numero totale di consiglieri da eleggere, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;

b) dalla successiva lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

Ai fini del riparto dei consiglieri, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente articolo per la presentazione delle liste stesse.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, non risulti eletto il numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, previsto dalla normativa applicabile risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, in luogo dell'ultimo e, se necessario, del penultimo eletto nella Lista di Maggioranza il primo e, se necessario, il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147 ter indicati nella lista stessa.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista; qualora per effetto di tale sostituzione non risultasse più rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, gli appartenenti al genere meno rappresentato risulteranno eletti in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella lista non aventi le caratteristiche di Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter, in modo tale da consentire la formazione del consiglio nel rispetto delle disposizioni normative.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni non si applicano nelle assemblee che devono no-

minare amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori ovvero a seguito della deliberazione di aumento del numero di componenti del consiglio di amministrazione. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

In caso di sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386, 1° comma del codice civile, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare al più presto l'assemblea.

Articolo 13 - Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, al presidente, ai vice presidenti e ad uno o più amministratori delegati, determinando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio di amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno trimestralmente anche fuori della sede sociale, purché in Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, su convocazione del presidente o di un vice presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un amministratore delegato o della maggioranza degli amministratori.

Gli amministratori devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio dei propri poteri e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

La convocazione avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscano - tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione:

- le deliberazioni, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, concernenti la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiedono tutte le azioni o le quote o delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Le procedure per operazioni con parti correlate approvate dal consiglio di amministrazione possono prevedere le deroghe consentite dalla normativa applicabile con riferimento agli atti degli amministratori da assumersi in caso di urgenza.

Articolo 17 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo formato di amministratori, determinandone la composizione ed i poteri.

Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente e i vice presidenti, se nominati.

Per il funzionamento del comitato esecutivo valgono le stesse norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Direttori

Il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, nominare direttori generali e vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

I direttori generali e i vice direttori generali possono assistere, se richiesti, alle

adunanze del consiglio di amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo, con voto consultivo.

Articolo 19 - Compensi

Spetta al consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del consiglio di amministrazione è stabilito con deliberazione del consiglio stesso.

L'assemblea può deliberare un compenso annuale al comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto di tale compenso è stabilito con deliberazione del comitato stesso.

Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati speciali compensi.

L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli cui sono affidati speciali incarichi.

Articolo 20 - Rappresentanza legale

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, oltre che, se nominati, disgiuntamente a ciascuno dei vice presidenti e degli amministratori delegati.

Articolo 21 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Dirigente incaricato dell'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"), previo parere obbligatorio del collegio sindacale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione nel registro dei revisori legali;
- aver svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali nei settori contabile, amministrativo o finanziario in società di capitali;
- essere stato per un congruo periodo di tempo componente di organi di amministrazione o controllo in società di capitali.

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi della normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il consiglio di amministrazione può nominare un dirigente diverso ("Dirigente Attestatore") dal Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione e alla normativa applicabili.

Il Dirigente Attestatore dovrà essere scelto tra soggetti che siano dotati di competenze specifiche nelle materie di sostenibilità e quindi tra soggetti: i) che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo funzioni dirigenziali in ambito di sostenibilità in società di rilevanti dimensioni o ii) che abbiano una significativa esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Al consiglio di amministrazione spetta il potere di revocare il Dirigente

Preposto e, se nominato, il Dirigente Attestatore.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due o tre sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di uno o due sindaci supplenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna lista deve comunque contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo ed un candidato alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale stabilita ai sensi del precedente articolo 12 per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare nè votare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162:

a) settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività in cui opera la società sono:

- i settori relativi alla produzione ed alla commercializzazione del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico e dei materiali da costruzione in genere;

- i settori relativi all'attività di impiantistica per cementeria;

b) le materie strettamente attinenti al settore in cui opera la società sono:

- tecnica delle costruzioni, chimica applicata, meccanica applicata e fisica tecnica;

- diritto commerciale, diritto tributario e diritto del lavoro nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e materie affini e finanza aziendale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini previsti dalla normativa applicabile, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità del socio o dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché della certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purchè nei termini previsti dalla normativa applicabile;

- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati devono includere in ciascuna sezione, qualora sia composta da almeno due candidati, candidati appartenenti a generi diversi.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

I singoli candidati dovranno altresì allegare l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob e la percentuale minima prevista per la presentazione delle stesse è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista - non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e due membri supplenti. Qualora non risultino eletti tutti e due i sindaci supplenti riservati alla minoranza, il secondo sindaco supplente riservato alla minoranza è tratto, in base all'ordine progressivo, dalla sezione per i candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Minoranza e, in caso di mancanza, è tratto dalla sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo della stessa. In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.

Qualora per effetto dell'applicazione delle regole sopra indicate, un genere

risulti meno rappresentato rispetto a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente, risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero minimo previsto, gli appartenenti al genere meno rappresentato tratti successivamente dalla Lista di Maggioranza in luogo degli appartenenti al genere più rappresentato ultimi eletti nella medesima lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi; in caso di sostituzione del sindaco nominato dalla minoranza, subentrano i sindaci supplenti nominati dalla minoranza con precedenza ai supplenti tratti dalla Lista di Minoranza ed in base all'ordine progressivo nella quale sono elencati nella stessa nel rispetto, ove necessario, della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il consiglio di amministrazione dovrà al più presto convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo restando, nel caso di nomina o sostituzione di sindaci di minoranza, il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze nel rispetto della vigente disciplina ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati individualmente da ciascun membro del collegio sindacale, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato solo da almeno due membri del collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue:

- alla riserva legale il cinque per cento fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza alle azioni ordinarie, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 25 - Acconti sul dividendo

Il consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi di legge, il pagamento di acconti sul dividendo.

Articolo 26 - Pagamento dei dividendi

I dividendi saranno pagati presso la sede della società e le casse da questa incaricate. I dividendi non richiesti entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE****Articolo 27 - Liquidazione**

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 28 - Domicilio degli azionisti**

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 30 - Norma Transitoria

Le disposizioni degli art. 12 e 22 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020 e per il tempo previsto dalla normativa applicabile in materia di equilibrio tra i generi.

* * * *

Il sottoscritto

BUZZI Pietro, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 22 gennaio 1961, nella sua qualità di amministratore delegato della "BUZZI SpA"

dichiara

che quanto precede corrisponde allo statuto sociale della predetta società aggiornato all'articolo 5 a seguito dell'esecuzione dell'annullamento di tutte le azioni proprie detenute dalla società medesima, deliberato in sede straordinaria dall'assemblea tenutasi in data 13 maggio 2026.

Casale Monferrato (AL), il 22 luglio 2026

Firmato:

Pietro BUZZI